

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI
DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI
DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del __/__/____

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Soggetti interessati	3
Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi	3
Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro e criteri per la scelta	4
Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti	4
Articolo 6 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza	5
Articolo 7 - Attività di committenza delegata/ausiliaria	5
Articolo 8 - Compatibilità e limiti di impiego	6
Articolo 9 - Formazione professionale e strumentazione	6
Articolo 10 - Oneri relativi alle funzioni tecniche	6
Articolo 11 - Criteri di ripartizione dell'incentivo	8
Articolo 12 - Erogazione delle somme	8
Articolo 13 - Coefficienti di riduzione	9
Articolo 14 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	9
Articolo 15 - Applicazione	10
Art. 16 - Informazione e confronto	10
Articolo 17 - Entrata in vigore e abrogazioni	10
TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori	11
TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni	12

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a ridurre il ricorso a professionisti esterni, stimolando l'incremento delle risorse e delle professionalità interne all'amministrazione.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - a. il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività individuati al successivo articolo 3 e connesse:
 - alla realizzazione di lavori pubblici
 - all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro e criteri per la scelta

1. Il Dirigente competente con apposito provvedimento individua la struttura tecnico amministrativa o “*gruppo di lavoro*” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma anche mediante il rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Nell’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell’esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate, nonché motivata in sede di rendiconto di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di Settore che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all’art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del

regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. Ciascuna Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7 - Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della presente disciplina.

Articolo 8 - *Compatibilità e limiti di impiego*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Ai sensi del medesimo art. 45 comma 4 terzo periodo del Codice, nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 9 - *Formazione professionale e strumentazione*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10 - *Oneri relativi alle funzioni tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'articolo 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 di importo pari o superiore ad 50.000,00, è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione

delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di € 1.000.000,00 (compresa)	2%
Per la parte eccedente ad € 1.000.000,00 e fino alla soglia (compresa) di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,8%
Oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino alla soglia di € 10.000.000,00 (compresa)	1,6%
Oltre la soglia di € 10.000.000,00 e fino alla soglia di € 25.000.000,00 (compresa)	1,4%
oltre la soglia di € 25.000.000,00	1,2%

TABELLA B) – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di € 1.000.000,00 (compresa)	2%
Per la parte eccedente ad € 1.000.000,00	1,8%

6. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del 20 % di quella relativa alla corrispondente classe di importo di cui alle precedenti tabelle A e B nel seguente caso:
 - *appalti di lavori complessi (Allegato I.1, art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs 36/2023)*: appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.
7. Le modifiche/varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle

originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica/variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Articolo 11 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12 - Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 20% sino al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati aumenti di costi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa all'aumento dei costi dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità dell'aumento dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo posto a base di gara (depurato del ribasso d'asta), in ragione del:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Costi di realizzazione	Entro il 20% dei costi contrattuali	20%

	Oltre il 20% sino al 40% dei costi contrattuali	40%
	Oltre il 40% dei costi contrattuali	60%

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non è computato l'aumento dei costi determinato dalle casistiche di cui all'articolo 120 del Codice.

5. Nel caso di cui al comma 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e/o gli aumenti ingiustificati dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 13 - Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

L'attestazione di cui al presente comma può essere contenuta nel provvedimento di liquidazione.

Articolo 15 - Applicazione

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 16 - Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 17 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'eseguibilità della deliberazione di approvazione e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi o di spedizione delle lettere di invito è successiva all'eseguibilità della deliberazione di approvazione. Per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

TABELLA 1 - *Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori*

ATTIVITA'	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale (%)
Responsabile della programmazione della spesa	2,00%				2,00%
Responsabile unico del progetto		6,00%	8,00%	17,00%	31,00%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1,00%	2,00%	4,00%	5,00%	12,00%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	2,00%	2,00%	4,00%	4,00%	12,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		2,00%			2,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		3,00%			3,00%
Redazione del progetto esecutivo		3,00%			3,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		4,00%			4,00%
Verifica del progetto		3,00%			3,00%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			4,00%		4,00%
Direzione dei lavori				7,00%	7,00%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				4,00%	4,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				5,00%	5,00%
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione				5,00%	5,00%
Collaudo statico (eventuale)				3,00%	3,00%
TOTALE (%)	5,00%	25,00%	20,00%	50,00%	100,00%

TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

ATTIVITA'	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale (%)
Responsabile della programmazione della spesa	2,00%				2,00%
Responsabile unico del progetto		6,00%	8,00%	17,00%	31,00%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1,00%	2,00%	4,00%	7,00%	14,00%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	2,00%	2,00%	4,00%	5,00%	13,00%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		18,00%			18,00%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			6,00%		6,00%
Direzione dell'esecuzione				6,00%	6,00%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				5,00%	5,00%
Verifica della conformità				5,00%	5,00%
TOTALE	5,00%	28,00%	22,00%	45,00%	100,00%